

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione prima civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Francesco Parinoli Presidente

Simona Boiardi giudice rel.

Damiano Dazzi giudice

il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo iscritto al n. 1-1/2020 R.G.V.G., a scioglimento della riserva assunta il 23-2-2021, promosso

da (...) rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. (...)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Reggio Emilia,

Lette le note di trattazione scritta della reclamante, della creditrice (...) e dell'intervenuta OCC;

letto il reclamo ex art. 739 c.p.c. depositato il 20-12-2020, dalla signora (...) allo scopo di contestare le statuizioni assunte, il 3-12-2020, dal Tribunale monocratico di Reggio Emilia che non ha omologato il piano del consumatore ritenendo insussistente il requisito della meritevolezza, così come richiesto dall'art. 12 bis della legge n. 3/2012, in ragione delle carenze documentali in ordine alle cause dell'indebitamento, alla diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni e alle ragioni che hanno determinato la sopravvenuta incapacità di adempierle;

rilevato che il reclamo verte esclusivamente sul requisito della meritevolezza avendo il giudice di prime cure ritenuto sussistenti tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge;

rilevato che il piano del consumatore, proposto prevede, oltre al pagamento integrale delle spese in prededuzione e dell'unico creditore privilegiato, il pagamento dei creditori chirografari nella ridotta, misura del 7,5% mettendo a disposizione il 70% del tir maturato dalla ricorrente. La

somma al netto delle ritenute pari ad euro 20.404,53 di cui il 70% viene messo a disposizione della procedura, ossia euro 14.283,17 cui si sommano le quote trattenute dallo stipendio pari ad un quinto non versate pari ad euro 2.016,00 circa e così la somma a disposizione della procedura è di euro 16.299,00 (v. Memoria integrativa del 12.10.2020);

ritiene il Tribunale che alla luce delle produzioni documentali integrative della reclamante sussista il presupposto della meritevolezza in relazione alle cause del sovraindebitamento;

L'indebitamento, infatti, deriva da un ricorso al credito reso necessario non da esigenze "voluttuarie" ma da spese legate a circostanze di vita sopravvenute ed imprevedute quali la nascita di due gemelli nel 2003 (in una famiglia in cui vi erano già altri due figli piccoli) che hanno determinato l'acquisto di una nuova autovettura (resasi necessaria alla luce della nuova composizione del nucleo familiare composto da sei persone) di una carrozzina e altri beni correlati; fisiologicamente alla presenza di due bambini piccoli nonché dalla perdita del lavoro 2015 del coniuge (...) (che ha visto in quell'anno dimezzato il suo, reddito pari ad euro (...) proprio in un periodo in cui le spese per i servizi scolastici erano particolarmente ingenti (nel mese di novembre 2016 il costo conseguente a scuola ed asilo è stato pari ad euro 782,42 mensili) e non hanno consentito di fare fronte cori regolarità ai finanziamenti contratti quando le condizioni economiche ne consentivano il pagamento regolare.

Ritiene il Tribunale che la stipula di finanziamenti per fare fronte ai debiti maturati non si pone in contrasto con un canone di meritevolezza nel ricorso al debito in quanto i finanziamenti richiesti ed ottenuti si erano resi necessari, in ragione di esigenze familiari necessarie. L'impossibilità di adempiere ai propri obblighi, quindi, è derivata proprio dal sopravvenire di circostanze non prevedibili, che non consentono di formulare in questa sede un giudizio di non meritevolezza della condotta della ricorrente.

A tale valutazione si perviene, valorizzando, altresì le modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 che è intervenuta sul concetto di "meritevolezza", attraverso la riformulazione dell'art. 7, dedicato ai requisiti per l'ammissione alle procedure di composizione della crisi. Il nuovo comma 1, lett. d-ter, prevede infatti che il piano del consumatore non sarà ammissibile se il debitore; "ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode", così circoscrivendo le ipotesi di responsabilità del debitore ed eliminando il riferimento alla sola colpa "semplice".

L'organismo di composizione della crisi sarà dunque chiamato ad accertare unicamente l'assenza di "colpa grave, mala fede o frode".

La modifica normativa anticipa quanto previsto nel c.c.i.i. (art. 69, comma 1, parte finale) che annovera, quale ultima delle condizioni soggettive ostative all'omologazione, l'aver, il debitore, "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Il Collegio pur consapevole della non vigenza della nuova normativa al momento della decisione del giudice di prima cura ritiene, comunque, che l'interpretazione del requisito di meritevolezza debba essere necessariamente orientato dalla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso" attraverso una interpretazione, più flessibile e meno rigorosa del requisito;

ritenuto, pertanto, che il reclamo debba essere accolto e il piano del consumatore proposto omologato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1/2020 r.g.v.g., ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede: omologa il piano del consumatore proposto dalla ricorrente;

attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che l'OCC con cadenza semestrale depositi un rendiconto attestante le somme versate dall'obbligato e i pagamenti effettuati in esecuzione del piano;

DISPONE che la parte istante provveda direttamente ai pagamenti su precisa indicazione dell'OCC che dovrà verificare la regolare esecuzione del piano e segnalare al Tribunale tempestivamente eventuali inadempienze;

dispone la pubblicazione del piano aggiornato e del presente provvedimento su almeno due siti internet specializzati;

riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano.

Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione del Tribunale di Reggio Emilia il 16 marzo 2021.